

Comune di Mappano(Torino)

PRIMO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MAPPANO AI SENSI DELLA L.R. N. 3 DEL 17/02/2010 E DEI REGOLAMENTI ATTUATIVI.

**PRIMO BANDO DI CONCORSO GENERALE
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA.
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., delle disposizioni regionali successive e dei Regolamenti attuativi, un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Mappano, periodo di vigenza della medesima.

Il comune di Mappano è inserito nell'ambito territoriale n. 21 ridefinito dalla D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-8447, pubblicata sul BUR n. 11 del 14 marzo 2019.

Requisiti per partecipare al bando
(da possedere alla data del 21/10/2021)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando coloro che siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o siano titolari di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) e che abbiano la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi nei Comuni di Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoria, Caselle Torinese, Ceres, Chialamberto, Ciriè, Coassolo Torinese, Corio, Fiano, Front, Germagnano, Groscavallo, Grosso, Lanzo Torinese, Lemie, Levone, Mappano, Mathi, Mezenile, Monastero di Lanzo, Nole, Pessinetto, Robassomero, Rocca Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, Traves, Usseglio, Vallo Torinese, Varisella, Vauda Canavese, Villanova Canavese, Viù o essere iscritti all'AIRE dei Comuni sopracitati.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socioassistenziali o essere iscritti all'AIRE;
- c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore al limite stabilito per l'anno 2021, di € 21.201,19= (ventunomiladuecentouno,19).

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data del 21 ottobre 2021 i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza o lavoro nell'ambito territoriale per gli anni stabiliti) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate e sottoscritte dal richiedente sugli appositi moduli in distribuzione presso Settore Servizi alla Persona - Piazza Don Amerano, 1 oppure direttamente scaricabili dal sito del COMUNE DI MAPPANO (www.comune.mappano.to.it) o richieste in uno dei Comuni dell'ambito territoriale.

Le domande, in marca da bollo € 16,00=, dovranno essere compilate in ogni parte e corredate di tutti gli allegati e firmate, pena esclusione, entro il 20 dicembre 2021 ore 12:00.

Le domande possono essere consegnate:

- presso il COMUNE DI MAPPANO – Settore Servizi alla Persona – Piazza Don Amerano, 1 al primo piano, previo appuntamento telefonico al numero 011.9969952.
- Essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo: comune.mappano.to@legalmail.it.
- Spedite tramite posta raccomandata – farà fede la data del timbro postale – all'indirizzo COMUNE DI MAPPANO – Ufficio Protocollo – Piazza Don Amerano, 1 - 10079 Mappano (TO).

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine o le domande incomplete.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni, termine ultimo al 19 gennaio 2022.

È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nello spazio previsto nel modulo di domanda.

Documentazione

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati

1. tutti i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune;
2. documento di identità in corso di validità;
3. per i soli cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità.

Istruttoria delle domande

All'istruttoria delle domande provvede il Servizio Casa del Comune di Mappano che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta, per la consegna. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione di ulteriore documentazione è prorogato di 30 giorni.

Formazione Della Graduatoria

Le domande, una volta istruite dal comune, verranno inoltrate alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Tale Commissione, istituita presso l'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino, provvederà:

- alla formazione della graduatoria provvisoria, previa valutazione dei requisiti e attribuzione dei punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti;
- all'esame di eventuali ricorsi, che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio;
- alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 9/R del 04/10/2011.

La graduatoria definitiva generale conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria generale.

Controlli

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

Disposizioni finali

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 così come modificata dalla L.R. 17 febbraio 2018 n. 19, dai Regolamenti attuativi della stessa di cui al DPGR 4 ottobre 2011 n. 9/R – 10/R -11/R – 12/R – 13/R – 14/R – 15/R e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Mappano, il 13 ottobre 2021